

CORSO TEORICO PRATICO PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

**I documenti della programmazione contabile dell'Ente Locale:
nozioni per una corretta lettura e gestione.**

Pietro Lo Bosco

Ragioniere Capo del Comune di Padova e Vice Presidente Anutel

Nazario Festeggiato

*Dirigente del Settore Programmazione Economica del Comune di Grosseto e
Componente Giunta Anutel*

IMU – imposta municipale propria/1

Fonti normative dell'IMU

- Art. 13 D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012
- Comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali
- Art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020): “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”

IMU – imposta municipale propria/2

Fonti normative dell'IMU

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU, dall'anno 2020, è disciplinata dalla L. n. 160/2019, Art. 1, commi da 739 a 783
- tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92 (a decorrere dall'anno 1993) è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili - ICI) direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019

IMU – imposta municipale propria/3

Fonti normative dell'IMU

- L'Art. 1, comma 740 della Legge n. 160 del 2019 è la norma fondamentale che disciplina l'Imposta Municipale Unica (IMU), stabilendo che il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati (esclusa l'abitazione principale, tranne alcune categorie catastali A/1, A/8, A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli, introducendo quindi il nuovo regime IMU per l'anno 2020 e successivi

→ **Presupposto dell'IMU** è il possesso di:

Fabbricati (esclusa l'abitazione principale, se non di lusso)

Aree fabbricabili

Terreni agricoli

L'Art. 1, comma 741 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo

IMU – imposta municipale propria/4

sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

*) (Art. 1, comma 741, della L. n. 160/2019) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione ammessa su espressa decisione del singolo comune)

IMU – imposta municipale propria/5

L'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, conferma le seguenti **ESENZIONI IMU** (già previste in regime IUC) relative ai **TERRENI AGRICOLI**:

- a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** – I.A.P. di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione
- b) **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
- c) **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile**
- d) **ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

IMU – imposta municipale propria/6

L'Art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, conferma la **RIDUZIONE del 25% dell'aliquota IMU** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'Art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti **RIDUZIONI del 50% della base imponibile**:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. I comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di

IMU – imposta municipale propria/7

NUOVA IMU 2020 ALIQUOTE E DETRAZIONI

c. da 748 a 754

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE	MODULAZIONE
Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,5 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aumento di 0,1 punti percentuali ➤ diminuzione fino azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 %	Riduzione fino azzeramento
Beni merce	0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aumento fino allo 0,25 % ➤ diminuzione fino azzeramento ➤ esenti dal 2022
Terreni agricoli	0,76 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aumento fino allo 1,06 % ➤ diminuzione fino azzeramento
Immobili ad uso produttivo, categoria “D”	0,86 % (0,76% riservata allo Stato)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aumento fino allo 1,06 % ➤ diminuzione fino al limite 0,76 %
Altri immobili	0,86 %	<ul style="list-style-type: none"> ➤ aumento fino allo 1,06 % ➤ diminuzione fino azzeramento

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI

- I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA - Gruppo A - B - C
- GRUPPO A
- A/1 **Abitazioni di tipo signorile**
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 **Abitazioni in ville**
- A/9 **Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici**
- A/10 Uffici e studi privati
- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI/2

- GRUPPO B
- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
- B/3 Prigioni e riformatori
- B/4 Uffici pubblici
- B/5 Scuole e laboratori scientifici
- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
- B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
- B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI/3

- GRUPPO C
- C/1 Negozi e botteghe
- C/2 Magazzini e locali di deposito
- C/3 Laboratori per arti e mestieri
- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
- C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
- C/7 Tettoie chiuse od aperte

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI/4

- II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE - Gruppo D
- GRUPPO D
- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI/5

- IV – ENTITA' URBANE - Gruppo F
- GRUPPO F
- F/1 Area urbana
- F/2 Unità collabenti
- F/3 Unità in corso di costruzione
- F/4 Unità in corso di definizione
- F/5 Lastrico solare
- F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione

IMU – imposta municipale propria/8

prospetto delle aliquote dell'IMU

- **Art. 1, comma 756**, della L. n. 160/2019: a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- **Art. 1, comma 757**, Legge n. 160/2019, e **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023**: anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa (il Decreto del Mef del 7 luglio 2023, modificato dal Decreto del Ministero del Mef del 6 settembre 2024, ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- **Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2023**: resa nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”
- **Art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023**: obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto utilizzando l'applicazione informatica sul portale del Mef, decorre dall'anno d'imposta 2025
- **Decreto 6 novembre 2025**, pubblicato in G.U. n. 263 del 12/11/2025: integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con approvazione del nuovo Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 6 settembre 2024, che non riporta differenze sostanziali rispetto al prospetto utilizzato per l'annualità 2025

IMU – imposta municipale propria/9

prospetto delle aliquote dell'IMU

→ il prospetto prevede due maschere:

- una relativa alle **fattispecie “principali”**, previste per espressa normativa di legge:
 - abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - fabbricati rurali a uso strumentale;
 - fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
 - terreni agricoli;
 - aree fabbricabili;
 - altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
- una relativa alle **fattispecie cd. “personalizzate”**, all'interno della quale l'Ente può prevedere agevolazioni di aliquota sempre nel rispetto delle casistiche ammesse nel prospetto ministeriale stesso

* Art. 1, co. 757, della Legge n. 160/2019: **il prospetto delle aliquote, generato dal sopra citato applicativo, deve formare parte integrante della deliberazione, pena inidoneità della stessa di produrre effetti**

IMU – imposta municipale propria/10

prospetto delle aliquote dell'IMU

- **dall'anno 2025, è entrato in vigore l'obbligo di modulare il prelievo comunale sugli immobili solo all'interno dei paletti definiti a livello centrale**
- **fine della “babele” di differenziazioni** finora previste dagli enti locali arginando quello che è sempre stato considerato uno dei maggiori problemi legati alla gestione dell'IMU (e prima ancora dell'ICI)
- **fine della eccessiva frammentazione dell'IMU** che, in mancanza di regole unitarie precise, ha dato vita ad una “giungla”, su scala nazionale, di decine di centinaia di balzelli legati alle più differenti fattispecie

IMU – imposta municipale propria/11

pubblicazione delle aliquote dell'IMU e dei Regolamenti

- Art. 1, comma 767, Legge n. 160/2019: **le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano**

→ **pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre** dello stesso anno (**in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019**)

→ con l'**inserimento** del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e il testo del **regolamento** entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”

■ TARI - Tassa sui rifiuti/1

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147

- è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi
- Il **presupposto della TARI** è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani
- Sono **escluse dalla TARI** le arie scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le arie comuni condominali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e le aree in cui si formano, di regola, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
- In caso di detenzione breve dell'immobile (non > 6 mesi) la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

■ TARI - Tassa sui rifiuti/2

Il tributo è corrisposto in base a **tariffa riferita all'anno solare** e commisurata tenendo conto dei criteri determinati:

- dal “**metodo normalizzato**” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (**applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore**)
- in alternativa a tale metodo, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, dal “**metodo puntuale**” (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili)= un sistema di calcolo della tassa rifiuti che lega il pagamento alla reale produzione di rifiuto indifferenziato dell'utente, superando i vecchi criteri presuntivi (metri quadri/persone), attraverso la misurazione di sacchi, bidoni o volumi tramite tecnologie come chip, badge o codici a barre. La norma di riferimento è l'**art. 1, comma 668, della Legge 147/2013**, che consente ai Comuni di applicare la **tariffazione puntuale** come tributo o **tariffa corrispettiva**, incentivando la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti residui

Devono essere adeguatamente giustificate le ragioni per cui si ritiene di optare per un metodo in luogo dell'altro e non derivino conseguenze manifestamente sproporzionate per i contribuenti. La scelta deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca l'amministrazione a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di opportunità organizzativa, ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti

TARI - Tassa sui rifiuti/3

TARFFE DELLA TARI

- Le **tariffe della TARI** devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- **Sono determinate con delibera del Consiglio comunale** sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio
- **tempi di approvazione:**
 - **articolo 1, co. 683, della Legge n. 147/2013:** "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"
 - **articolo 151 co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.:** "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"
 - **articolo 3, co. 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021:** introduzione del c.d. "**sganciamento TARI**", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, co. 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno. [...]"
 - **articolo 43 comma 11 del D.L. n. 50/2022** è intervenuto a modificare l'articolo 3 co. 5-quinquies, del D.L. n. 228/202 specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"
 - i comuni possono procedere all'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre anche in assenza delle

TARI - Tassa sui rifiuti/4

TARFFE TARI

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

- a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo

TARI - Tassa sui rifiuti/5

Il piano finanziario – PEF (fasi a e b): individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI

La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d): è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze

Le utenze: si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere)

La tariffa: per ciascuna tipologia è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

TARI - Tassa sui rifiuti/6

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre **AGEVOLAZIONI** e **ESENZIONI**, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (- abitazioni con unico occupante; - abitazioni e locali per uso stagionale; - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare finanziabili con la fiscalità generale

Le **scadenze di pagamento della TARI** sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. (NEL DETERMINARE LE SCADENZE E' NECESSARIO DETERMINARE I FLUSSI DI CASSA)

Canone Unico Patrimoniale

Questa nuova entrata (extra tributaria), istituita per semplificare il sistema dei tributi locali legati a concessioni e pubblicità accorpa, dall'anno 2021, per effetto dell'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, i seguenti tributi:

- (TOSAP) – tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (COSAP) – canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- (ICP DPA) – imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- (CIMP) – canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- canone, di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non ricognitorio per l'occupazione di aree e spazi sottostanti o soprastanti il suolo pubblico, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari su tali aree o su veicoli

Canone Unico Patrimoniale/2

Il CUP è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il canone si intende dovuto anche per le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Canone Unico Patrimoniale/3

Il CUP è dovuto per:

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività

Il canone non è dovuto per le aree mercatali per le quali è previsto un canone distinto, sempre istituito dalla L. n. 160/2019

Canone Unico Patrimoniale/4

La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione delle strade
- superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
- durata della diffusione del messaggio pubblicitario
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa
- infine valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario

Imposta di soggiorno

Il D. Lgs. n. 23/2011 consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni e ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Il relativo gettito sarà destinato, in conformità al disposto normativo di cui all'**art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011**, a finanziare, sia in parte corrente che in c/capitale del bilancio:

- interventi di opere pubbliche,
- spese in materia di promozione turistica,
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, inclusi i relativi servizi pubblici locali